

AS 1766  
Maxiemendamento  
RELAZIONE TECNICA

**Articolo 1, disegno di legge di conversione**

**Comma 1-bis, (emendamento 1.100, 19.1000, 19.1000/245, 83.1000)** Dispone l'abrogazione e la salvezza degli effetti dei decreti-legge numeri 9, 11 e 14 del 2020, confluiti nel presente decreto legge. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

**Comma 1-ter, (emendamento x1.1.)** dispone la proroga di tre mesi dei termini per l'adozione di decreti legislativi in scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, fermi restando i medesimi principi e criteri direttivi. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Emend.	Relazione tecnica <b>Modifiche al decreto-legge n. 18/2020</b>
1.1000 1.1000/10 testo 2 1.1000/21 1.1000/22 1.1000/45- BIS 6.5	<p>Al fine di procedere ad una razionalizzazione delle disposizioni intervenute nell'attuale situazione di emergenza sanitaria, le modifiche di seguito elencate sono dirette ad inserire i contenuti nel decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 nonché degli articoli 12 e 34 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, all'interno del presente decreto</p> <p>Sono state, inoltre, introdotte talune modifiche, comunque di natura ordinamentale e quindi prive di effetti finanziari agli articoli 1 e 2 del decreto legge 14/2020, ora articoli 2-bis e 2-ter ed all'articolo 34 del decreto-legge 9/2014 ora articolo 5-bis.</p> <p>Infine, sono state introdotte le necessarie modifiche di coordinamento del testo ovvero di drafting.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Modifica all'articolo 1, comma 3;</i></li> <li>• <i>Art. 2-bis. (ex articolo 1 del decreto-legge 14) (Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario)</i></li> <li>• <i>Art. 2-ter. (ex articolo 2 del decreto-legge 14) (Misure urgenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale)</i></li> <li>• <i>Art. 2-quater. (ex articolo 3 del decreto-legge 14) (Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del SSN)</i></li> <li>• <i>Art. 2-quinquies. (ex articolo 4 del decreto-legge 14) (Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)</i></li> <li>• <i>Art. 2-sexies. (ex articolo 5 del decreto-legge 14) (Incremento delle ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale)</i></li> <li>• <i>Art. 2-septies. (ex articolo 6 del decreto-legge 14) (Disposizioni urgenti in materia di volontariato)</i></li> <li>• <i>Art. 4-bis. (ex 8 decreto-legge 14) (Unità speciali di continuità assistenziale)</i></li> <li>• <i>Art. 4-ter. (ex 9 decreto-legge 14) (Assistenza a persone e alunni con disabilità)</i></li> <li>• <i>Modifiche all'articolo 5, commi 4 e 5</i></li> <li>• <i>Art. 5-bis. (ex Art. 34 del decreto-legge n. 9) (Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali)</i></li> <li>• <i>Art. 5-ter. (ex articolo 10 decreto-legge 14). (Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia)</i></li> <li>• <i>Art. 5-quater. (ex Art. 11 dl 14). (Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici);</i></li> <li>• <i>Art. 5-quinquies. (ex Art. 12 decreto-legge 14). (Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria)</i></li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Art. 5-sexties. (ex articolo 13 decreto-legge 14). (Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario)</i></li> <li>• <i>Modifica di drafting all'articolo 6, comma 2;</i></li> <li>• <i>Modifiche all'articolo 10, comma 1;</i></li> <li>• <i>Modifiche all'articolo 12, comma 1;</i></li> <li>• <i>modifiche all'articolo 13, comma 1;</i></li> <li>• <i>sostituzione dell'articolo 14 (Sorveglianza sanitaria) (ex articolo 7 decreto-legge 14 coordinato con art. 14 del dl 18, che viene assorbito dal presente)</i></li> <li>• <i>modifiche all'articolo 15, comma 1.</i></li> <li>• <i>modifiche all'articolo 16, comma 1.</i></li> <li>• <i>Art. 17-bis. (ex Art. 14 decreto-legge 14). (Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale)</i></li> <li>• <i><b>Comma 1</b> dell'art. 17-ter. (ex articolo 16 del decreto-legge 14) (Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano)</i></li> <li>• <i>Art. 17-quater. (ex articolo 12 del decreto-legge 9) (Proroga validità tessera sanitaria)</i></li> <li>• <i>all'articolo 18, sostituzione del comma 1</i></li> </ul>
1.1000/34	<p><i>Già compreso nell'art. 32 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, cd. "liquidità"</i></p> <p><b>Commi da 2-bis a 2-septies dell'articolo 3</b> (Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)</p> <p>Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione a legislazione vigente. <b>Per gli eventuali maggiori oneri, rispetto alle risorse già destinate agli erogatori privati, si fa fronte nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 6.</b></p>
13.1	<p>Il <b>comma 1-bis dell'articolo 13</b> prevede che possono essere assunti quali operatori sociosanitari e esercenti le professioni sanitarie anche i cittadini dei paesi extra UE titolari di permesso di soggiorno che consente di lavorare.</p> <p><b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica</b></p>
1.1000/59	<p>Il <b>comma 2 dell'articolo 17-ter</b> è diretto a estendere alle Aziende Ospedaliere-Universitarie e ai Policlinici Universitari le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 13 del decreto legge n. 14 e quelle di cui agli articoli 1 e 12 del n. 18) nei limiti del finanziamento sanitario corrente come accresciuto dalle disposizioni del decreto n. 18.</p> <p>Tenuto conto del fatto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si fa espressamente riferimento ad un'intesa con la singola Regione interessata in merito alle modalità di svolgimento delle attività sanitarie per fronteggiare l'emergenza sanitaria (e dunque alla possibilità regionale di governare l'applicazione della presente disposizione);</li> <li>- si riconduce al finanziamento sanitario gli oneri;</li> </ul> <p><b>alla disposizione non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.</b></p>
17.0.2000	<p><i>Già compreso nell'art. 38 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, cd. "liquidità"</i></p> <p><b>articolo 17 bis -Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata</b></p> <p>La norma proposta, al fine di corrispondere al maggior impegno richiesto ai medici convenzionati per garantire la continuità assistenziale durante l'emergenza sanitaria in corso, anticipa <i>opelegis</i> gli effetti economici relativi all'Accordo Collettivo nazionale 2016-2018 previsti per la medicina convenzionata dall'Atto di indirizzo approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019, su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, con particolare riferimento al totale incrementale previsto per il 2018 (<b>commi 1 e 6</b>). In particolare gli incrementi previsti dal predetto Atto di indirizzo per il 2018 sono pari all'1.84% dal 1° gennaio 2018, quale trascinarsi dell'incremento dovuto per il 2017 (somma dell'incremento contrattuale pari all'1.09% e dell'incremento per l'indennità di vacanza contrattuale pari allo 0,75%), e al</p>



4,23% dal 1° aprile 2018 (somma dell'incremento contrattuale pari al 3,48% e dell'incremento per l'indennità di vacanza contrattuale pari allo 0,75%).

Ad oggi nessuna delle tre categorie della medicina convenzionata ha ricevuto tutti gli incrementi contrattuali previsti per il triennio 2016-2018 dall'Atto di indirizzo approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019. Infatti mentre tutte le categorie hanno ricevuto i previsti incrementi contrattuali fino al 31 dicembre 2017, gli arretrati relativi al 2018 e gli incrementi a regime in ragione del diverso stato delle trattative contrattuali, sia per la parte normativa che per la parte economica, sono stati finora riconosciuti dai diversi ACN di settore con decorrenze diverse. In particolare:

- alla pediatria di libera scelta con l'Accordo Collettivo nazionale siglato il 21 giugno 2018 sono stati riconosciuti i soli arretrati contrattuali fino al 31 dicembre 2017;
- alla medicina generale con l'Accordo Collettivo nazionale siglato il 21 giugno 2018 sono stati riconosciuti gli arretrati contrattuali fino al 31 dicembre 2017.

Per effetto, poi, dell'ipotesi di ACN in corso di perfezionamento (in attuazione dell'Atto di indirizzo approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 29 agosto 2019), sarà riconosciuta una parte degli arretrati contrattuali relativi al 2018 e una parte dell'incremento della retribuzione prevista a regime, pari all'1,84% da gennaio 2018;

- agli specialisti ambulatoriali, con l'ACN sottoscritto il 21 giugno 2018, sono stati riconosciuti tutti gli arretrati contrattuali dovuti fino al 31 dicembre 2017, mentre con l'ACN sottoscritto il 25 giugno 2019, entrato in vigore il 31 marzo 2020 con l'Intesa sancita in Conferenza Stati/Regioni (rep. Atti n. 49/CSR), viene riconosciuta una parte degli arretrati contrattuali relativi al 2018, pari complessivamente all'1,84% da gennaio ad agosto 2018 e l'incremento pari al 4,23% a regime da settembre 2018.

Per effetto delle disposizioni in parola pertanto si prevede che ai predetti medici venga riconosciuta la differenza tra gli incrementi contrattuali già riconosciuti e garantiti per effetto degli ACN vigenti e il totale incrementale previsto per il 2018 dall'Atto di indirizzo citato.. Si prevede altresì che gli effetti della norma cessino se entro sei mesi dalla fine dell'emergenza l'ACN relativo alla medicina generale e alla pediatria di libera scelta per la parte normativa non viene concluso secondo le procedure ordinarie, rinegoziando gli istituti previsti in fase d'emergenza (**comma 2**).

In particolare per quel che riguarda i medici di medicina generale le misure proposte vengono adottate anche per garantire la reperibilità a distanza dei medici di medicina generale (telefonica, SMS, Sistemi di Messaggistica, Sistemi di videocontatto e videoconsulto) per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso (**comma 3**). A tal fine i medici si dotano con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel caso in cui non siano dotati di DPI idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali (**comma 4**). Si prevede poi che le Regioni possano impegnare il 20% dei fondi ripartiti di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano, ove necessario distribuiti al paziente, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto. Il medico si avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi riferiti dal paziente, per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale (**comma 5**). Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (**comma 7**).



La norma prevede infatti che l'adeguamento della quota capitaria/oraria dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, nonché l'adeguamento del trattamento economico spettante agli specialisti ambulatoriali, avviene in conformità ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'ACN della medicina convenzionata secondo quanto già definito dagli Atti di indirizzo del 27 luglio 2017 e del 22 marzo 2018 (tutti approvati dal Governo) e come da ultimo risultanti dall'Atto di indirizzo approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 (e 29 agosto 2019). In particolare, tenuto conto degli incrementi contrattuali già ricevuti dalle diverse categorie, come sopra specificato, si riportano di seguito per ciascuna area negoziale, gli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, calcolati dalla SISAC (la delegazione di parte pubblica per la definizione degli ACN della medicina convenzionata) con i criteri già adottati per la stipula degli Accordi Collettivi Nazionali.

#### Medicina generale

1) totale spettante per l'anno 2018: 174,53 milioni di euro

Le predette risorse sono state calcolate anche tenendo conto degli oneri derivanti dall'Ipotesi di ACN in corso di perfezionamento, in attuazione dell'Atto di indirizzo approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 29 agosto 2019, che pertanto restano assorbiti dalle presenti disposizioni, e sono così ripartite:

MEDICINA GENERALE - ASSISTENZA PRIMARIA 146,97 milioni di euro

MEDICINA GENERALE - CONTINUITA' ASSISTENZIALE 19,94 milioni di euro

MEDICINA GENERALE - MEDICINA DEI SERVIZI 1,94 milioni di euro

MEDICINA GENERALE - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 5,69 milioni di euro

2) totale spettante dal 1 gennaio 2019: 203,26 milioni di euro

così ripartiti

MEDICINA GENERALE - ASSISTENZA PRIMARIA 171,13 milioni di euro

MEDICINA GENERALE - CONTINUITA' ASSISTENZIALE 23,24 milioni di euro

MEDICINA GENERALE - MEDICINA DEI SERVIZI 2,26 milioni di euro

MEDICINA GENERALE - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 6,63 milioni di euro

#### Pediatria di Libera scelta

1) totale spettante per l'anno 2018: 35,71 milioni di euro

2) totale spettante dal 1 gennaio 2019: 41,60 milioni di euro

#### Specialistica ambulatoriale, veterinaria ed altre professionalità sanitarie

1) totale spettante per l'anno 2018: 9,94 milioni di euro

Tali risorse sono state calcolate al netto degli adeguamenti già previsti dall'ACN per la specialistica ambulatoriale sottoscritto il 21 giugno 2019 ed entrato in vigore il 31 marzo 2020. Esse pertanto si riferiscono unicamente all'aliquota del 4,23% (3,48% più 0,75%) che viene in



	<p>tal modo anticipata dal 1 settembre al 1 aprile 2018.</p> <p>Sarà poi la SISAC nei termini previsti dall'articolo 5, comma 4, dell'Accordo Stato Regioni Rep. Atti 164 /CSR del 5 dicembre 2013 (recante la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva) decorrenti dalla data di entrata in vigore della presenti disposizioni, a comunicare alle Regioni il valore dell'adeguamento delle quote capitarie/orarie derivanti dall'applicazione delle disposizioni stesse.</p>
18.0.6 (testo 2)	<p><b>Art. 18-bis. (Finanziamento case rifugio)</b></p> <p>La disposizione autorizzata la spesa di <b>3 milioni di euro per l'anno 2020</b> in favore delle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il territorio nazionale al fine di sostenere l'emersione del fenomeno della violenza domestica e di garantire un'adeguata protezione alle vittime.</p> <p><b>Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 126.</b></p>
19.1000 19.1000/10 19.4 (drafting) 19.7 19.11 (testo 2)	<p>Le modifiche all'art. 19, commi 1, 2, 5 e 10 nonché i nuovi commi 10-bis, 10-ter e 10-quater riproducono, con i necessari coordinamenti normativi e di drafting, l'art. 13 DL 9/2020.</p> <p>Infine, viene modificato il comma 8 per precisare che le misure dell'art. 19 sono destinate anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020.</p> <p><b>Le modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</b></p>
17.0.3 testo 2	<p><b>Art. 19-bis interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine</b></p> <p>La disposizione in esame genera una potenziale estensione della platea dei destinatari degli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22, ma si precisa che la stima della nuova platea indicata non comporta modifiche alla stima dei potenziali beneficiari delle integrazioni salariali determinate come propensione di fruizione applicate alla platea dei lavoratori rilevati al mese di novembre 2019 (ultimo dato disponibile). Per contro si deve tener presente che qualora i contratti a tempo determinato di tali lavoratori non venissero rinnovati o prorogati nel periodo considerato, <b>tali soggetti rientrerebbero nel bacino di applicazione della NASPI dando luogo a maggiori oneri.</b></p> <p><b>Ai fini della verifica della RT è necessaria riformulazione. vedasi nota di bollinatura</b></p>
19.1000	<p>le modifiche all'art. 20 riproducono, con i necessari coordinamenti normativi, l'art. 14 DL 9/2020, <b>e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</b></p>
19.1000 21.2	<p>modifiche art. 21 <b>e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica</b></p>
19.1000 22.7	<p>le modifiche all'art. 22 riproducono, con i necessari coordinamenti normativi, gli articoli 15 e 17 DL 9/2020, <b>e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</b></p>
19.1000	<p><i>Già compreso nell'art. 41 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, cd. "liquidità"</i></p> <p>Si dispone l'esenzione dall'imposta di bollo per tutte le domande presentate dai datori di lavoro che, a causa della crisi dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ricorrono alle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali previste dalla decretazione d'urgenza connessa alla situazione emergenziale.</p> <p>Sulla base dei dati acquisiti dall'Inps, coerentemente con quanto già stimato in occasione dell'adozione delle misure straordinarie sulla cassa integrazione in deroga, si stima un numero di richieste pari a 1 milione. Applicando prudenzialmente a tutte le richieste l'importo di 16 euro dell'imposta di bollo, <b>si stima una perdita di gettito di 16 milioni di euro per il 2020.</b></p> <p><b>Ai fini della verifica della RT è necessario stralciare la disposizione, priva di copertura finanziaria. Vedasi nota di bollinatura.</b></p>
22.25 testo 2	<p>modifica al comma 5 dell'articolo 22. Chiarisce che per province autonome di Trento e Bolzano le funzioni di cui all'articolo 4 si riferiscono ai rispettivi fondi di solidarietà bilaterali. Procedurale, <b>non comporta effetti per la finanza pubblica.</b></p> <p>Comma 5-bis stabilisce che l'integrazione del fondo di cui all'articolo 22 del DL 18 2020 con</p>



risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 6 bis della legge 148 del 2015.  
**Trattasi di diversa finalizzazione di risorse disponibili a legislazione vigente, come da prospetto di seguito.**

<b>Regione</b>	<b>Totale assegnazioni 2014 -2015 -2016</b>	<b>Totale risorse residue al netto degli importi complessivi di cui alla decretazione e delle risorse programmate e impegnate per le politiche attive</b>
P.A. Bolzano	€ 10.169.435,80	3.080.649,00
P.A. Trento	€ 12.192.242,10	

Fonte Ministero del lavoro e delle politiche social

**Comma 5-ter** la disposizione è volta a consentire l'utilizzo delle le risorse finanziarie, previste per ammortizzatori sociali in deroga e allo scopo destinate dalla norma di cui all'articolo 22 per le Province Autonome di Trento e Bolzano e trasferite ai Fondi di solidarietà del Trentino e dell'Alto Adige costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per una tutela integrativa delle prestazioni già previste a livello normativo per la perdita del posto di lavoro.

Si rappresenta che, tra le finalità dei fondi di solidarietà in generale, è prevista tale possibilità ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera a) del decreto legislativo n. 148 del 2015, ossia assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Trattandosi di una facoltà per le predette province autonome, nell'ambito della propria autonomia di bilancio, **non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.**

22.0.5 testo 4

**Art. 22-bis. (Iniziative di solidarietà in favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari)**

La disposizione istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione di **10 milioni di euro per l'anno 2020** destinato, con le modalità stabilite con DPCM, all'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari (OSS) impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che nel corso della durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o "come concausa" del contagio da COVID-19. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di attuazione del comma 1".

**Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.**

23.1

Modifiche di drafting ad art. 23, commi 1 e 3, **senza effetti per la finanza pubblica**

24.5 testo 2

La disposizione, nel confermare l'applicazione dell'articolo 24, comma 1, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale, **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**



19.1000 19.1000/20 26.1	Le modifiche art. 26 <b>non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica</b> In particolare, si prevede la esclusione della responsabilità, anche contabile, per i medici di famiglia in relazione alla prescrizione dei periodi di assenza dal servizio prevista per i lavoratori privati e pubblici con situazioni di disabilità grave o versanti in condizione di rischio per specifiche affezioni.
35.1 testo 2 35.2 testo 2	All'articolo 35 relativo al Terzo settore, si apportano modifiche al comma 3 e si introducono i commi 3-bis e 3-ter per differire il termine per la realizzazione e rendicontazione dei progetti correlati ai fondi 5 per mille o progetti assegnati su base di leggi regionali o nazionali <b>La disposizione è di carattere procedimentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</b>
35.8 testo 2	Modifiche all'articolo 35 Terzo settore Comma 3-quater. Estende l'applicazione del comma 3, relativo all'approvazione dei bilanci delle imprese del terzo settore anche ad associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. <b>La disposizione, ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</b>
35.9	Modifiche all'articolo 35 Terzo settore Comma 3-quinquies. La disposizione prevede che il Comitato congiunto per la verifica della competenza e dell'esperienza delle organizzazioni che svolgono attività nel campo della cooperazione allo sviluppo verifichi le capacità e l'efficacia dei medesimi soggetti con cadenza almeno triennale in luogo della vigente cadenza biennale. <b>La disposizione, ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</b>
35.0.3 testo 2	Art. 35-bis volontari di protezione civile <b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica</b> atteso che viene modificato il tetto massimo di giorni di utilizzo consecutivo dei volontari di protezione civile, fermo restando il tetto dei giorni di utilizzo nell'arco dell'anno.
19.1000 19.1000/33	le modifiche all'art. 37 riproducono, con i necessari coordinamenti normativi, l'art. 5 DL 9/2020 , <b>e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</b>
39.1	Modifica al comma 1 dell'articolo 39 prevede per i lavoratori disabili o che comunque usufruiscono dei permessi L. 104/92 l'estensione delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica anziché fino al 30 aprile 2020. Il comma 2-bis prevede che tale modalità di prestazione si applichi anche ai lavoratori immunodepressi ed a i loro familiari <b>La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.</b>
40.4 testo 3	Esclude dalla sospensione bimestrale dei termini relativi agli obblighi connessi al reddito di cittadinanza e alle misure di condizionalità di NASPI e DISCOLL, le offerte di lavoro congrue nell'ambito del comune di appartenenza. <b>La disposizione, ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</b>
40.2000	<b>La disposizione non determina effetti finanziari</b> trattandosi di mera ricollocazione di risorse già esistenti, nell'ottica di aumentare la flessibilità della gestione dei fondi dell'emergenza ai fini di aumentare l'efficacia degli interventi dei Comuni e degli Ambiti territoriali delle Regioni, e tenuto anche conto che la stessa non determina variazioni nell'utilizzo del personale dei Comuni e degli Ambiti territoriali delle Regioni già impegnato in tali attività.  <b>Ai fini della verifica della RT è necessaria riformulazione. vedasi nota di bollinatura</b>
42.1	Modifiche di drafting all'art. 42, comma 2, <b>senza effetti per la finanza pubblica</b>
44.2000	La modifica al comma 2 dell'articolo 44, relativo al Fondo per il reddito di ultima istanza, è volto a consentire variazioni di bilancio con decreto del Ministro dell'economia in relazione alla definizione del limite di spesa di cui al comma 2, in favore dei professionisti iscritti agli



	enti di previdenza obbligatoria. <b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica</b>
19.1000 19.1000/35	l'art. 44 bis riproduce, con i necessari coordinamenti normativi, l'art. 16 DL 9/2020, <b>e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</b>
19.1000	modifica della rubrica dell' art. 46 che <b>non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica</b>
46.1	Modifica all'articolo 46 ordinamentale, <b>senza effetti per la finanza pubblica</b> , sulle procedure di impugnazione dei licenziamenti.
19.1000	l'art. 49 bis riproduce, con i necessari coordinamenti normativi, l'art. 25 DL 9/2020 - <i>Fondo garanzia PMI</i> <b>Agli oneri si provvede ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 126</b>
19.1000	le modifiche all'art. 54, riproducono, con i necessari coordinamenti normativi, l'art. 26 DL 9/2020 - <i>cd "Fondo Gasparrini"</i> ed apportano ulteriori modifiche <b>senza effetti per la finanza pubblica</b>
19.1000	l'art. 54 bis riproduce, con i necessari coordinamenti normativi, l'art. 27 DL 9/2020 - <i>Fondo Simest</i> <b>Agli oneri si provvede ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 126</b>
54.0.3 testo 3	Art. 54-ter Sospensione per sei mesi delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare <b>Senza effetti per la finanza pubblica</b>
54.0.2 testo 3	Art. 54-bis Sospensione rate mutui Fondo solidarietà vittime usura e Fondo prevenzione fenomeno usura. <b>Commi 1 e 3</b> La proposta emendativa mira a garantire la sospensione dei pagamenti dei mutui e dei finanziamenti concessi alle vittime di usura, in considerazione della loro particolare vulnerabilità finanziaria, aggravata dalla crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica in atto. Il comma 1 prevede la sospensione delle rate dei mutui di cui all'articolo 14 della legge 108/1996 (concessi sul Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura) in scadenza nel 2020, con il prolungamento del piano di ammortamento originariamente stabilito per la loro restituzione. È altresì prevista la facoltà di rimborso differito per le rate, già maturate e non pagate, relative ai mesi di febbraio e marzo 2020. Il comma 3 prevede - in aggiunta a quanto previsto dalla disposizione di carattere generale di cui all'articolo 83 del decreto-legge in corso di conversione - la sospensione dei procedimenti esecutivi eventualmente scaturiti dai mutui e dai finanziamenti di cui al comma 1. <b>Gli oneri derivanti dalla disposizione, quantificati in euro 6.360.000 per l'anno 2020, pari all'importo delle rate oggetto di sospensione, sono a carico del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Al corrispondente onere in termini di fabbisogno si provvede ai sensi dell'articolo 126.</b>  <b>Ai fini della verifica della RT, è necessario stralciare commi 2, 4 e 5, privi di relazione tecnica, suscettibili di determinare oneri, priva di copertura finanziaria. Vedasi da nota di bollinatura.</b>
56.9	Modifiche di drafting all'art. 56, commi 2, 8 e 9, <b>senza effetti per la finanza pubblica</b>
19.1000	le modifiche all'art. 61 riproducono, con i necessari coordinamenti normativi e con l'aggiunta della lettera s) relativa agli esercenti di librerie non appartenenti a gruppi editoriali, l'art. 8 DL 9/2020, <b>e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</b>
19.1000	l'art. 61-bis e le modifiche all'articolo 62, comma 1, riproducono, con i necessari coordinamenti normativi, l'art. 1 DL 9/2020, <b>e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</b>
62.30 (identici 62.31,62.32 ,62.33)	La modifica al comma 3 dell'articolo 62 inserisce la provincia di Brescia tra le zone nelle quali i soggetti, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa, esercenti attività di impresa, arte o professione, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, beneficiano della sospensione dei versamenti dell'IVA. La disposizione deve essere considerata alla luce del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 <b>e non</b>





	<p><b>determina effetti.</b> Infatti, nel suddetto decreto viene prevista la remissione dei termini di versamento dal 20 marzo al 16 aprile e, contestualmente, la sospensione dei versamenti dell'Iva di aprile e maggio anche per i contribuenti aventi sede nella provincia di Brescia.</p>
19.1000/90 testo 2	<p>Viene inserito l'articolo 62-bis che, fermo restando la certificazione da parte del Direttore o Responsabile dell'Esercizio, dalla quale si evince il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico, prevede la proroga di 12 mesi delle scadenze previste nel regolamento ministeriale n. n. 203 del 1° dicembre 2015, del decreto MIT 17 aprile 2012 (e succ. mod.) e del Decreto Direttore Generale Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 144 del 18 aprile 2016, relative agli adempimenti tecnici degli impianti a fune.</p> <p><b>Dalla disposizione, di carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</b></p>
65.3 (testo 3) 65.25 testo 2	<p>introduce all'articolo 65 il comma 2-bis il quale prevede che il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.</p> <p><b>Alla misura non si ascrivono effetti,</b> trattandosi esclusivamente di una precisazione sul trattamento tributario del credito d'imposta di cui all'articolo 65, come per prassi avviene nel caso di introduzione di nuovi crediti d'imposta.</p>
65.23 (ex 48.0.6 T2)	<p>Introduce all'art. 65 i commi 2-ter e 2-quater.</p> <p>Il comma 2-ter prevede che entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione si provveda al riparto tra le regioni delle disponibilità complessive assegnate per l'anno 2020 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e al Fondo inquilini morosi incolpevoli istituito dall'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 2013, n. 124. Il riparto avverrà adottando gli stessi coefficienti già utilizzati per i riparti relativi all'annualità 2019.</p> <p>Il comma 2-ter prevede che nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le regioni attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche adottando procedure contabili di urgenza.</p> <p><b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</b></p>
65.0.20 (testo 2)	<p>Art. 65-bis. (Art Bonus)</p> <p>La misura interviene all'articolo 1 del DL 83/2014 in materia di art bonus e prevede che tra i destinatari siano compresi anche i complessi strumentali e gli altri soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo.</p> <p><b>Alla disposizione non si ascrivono effetti</b> nell'assunzione che l'intervento non è suscettibile di determinare variazioni nell'ammontare delle erogazioni, anche tenuto conto delle modalità di accesso all'agevolazione che prevedono che sia il Mibact a inserire tra i destinatari nuovi soggetti</p> <p><b>Ai fini della verifica della RT è necessario stralciare la disposizione, in quanto la RT è inidonea. La disposizione amplia la platea dei beneficiari dell'agevolazione. Il credito di imposta non è rubinettato. Vedasi nota di bollinatura</b></p>
66.2000	<p>La modifica al comma 1 ed al comma 2 dell'articolo 66 estende la detrazione di imposta prevista dall'art. 66 anche relativamente alle erogazioni liberali in favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti.</p> <p><b>Alla misura non si ascrivono effetti ulteriori rispetto a quelli già valutati in sede di relazione tecnica della norma originaria.</b></p>
67.15	<p>Apporta modifiche al comma 4 dell'art. 67 specificando il riferimento normativo relativo all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.159.</p> <p><b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica</b></p>
19.1000	<p>le modifiche all'art. 68 riproducono, con i necessari coordinamenti normativi, l'art. 2 DL 9/2020, e <b>non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</b></p>
71.4 (testo 3)	<p>Modifica procedurale al comma 1 dell'art. 71, in ordine al rilascio ed all'utilizzo della menzione per la rinunci alle sospensioni.</p>



	<b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica</b>																
19.1000	l'art. 71-bis riproduce, con i necessari coordinamenti normativi, l'art 31 DL 9/20 (donazione antispreco per il rilancio della solidarietà sociale), e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;																
71.0.16 testo 2	<p><i>Già compreso nell'art. 24 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, cd. "liquidità"</i></p> <p><b>Art. 71-ter. (Agevolazione acquisto prima casa)</b>  Si prevede che, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, siano sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 i termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,.</p> <p><b>Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari</b>, in considerazione della natura procedurale dell'intervento che sospende i termini collegati alla fruizione del beneficio "prima casa".</p>																
71.0.10 (testo 2)	<p><b>Art. 71-quater. (Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)</b>  La misura prevede la disapplicazione ai redditi imponibili relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 della disciplina in materia di società di comodo (articolo 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724) e della disciplina in materia di società in perdita sistematica (articolo 2, commi 36-decies e 36- undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138).  Si osserva, altresì, che per la disciplina delle società di comodo di cui all'art. 30 della legge n. 724 del 1994, la disapplicazione per il periodo d'imposta 2020 si avrebbe, in ogni caso, a legislazione vigente, in quanto è già prevista in presenza di eventi straordinari quali quelli legati a versamenti e adempimenti tributari sospesi o differiti in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza (cfr. Provvedimento dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2012).</p> <p>Di seguito gli effetti finanziari con riferimento al regime delle perdite sistematiche.</p> <table border="1" data-bbox="336 1223 1404 1391"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>IRES</b></td> <td>0</td> <td>-16,1</td> <td>6,9</td> </tr> <tr> <td><b>IRPEF</b></td> <td>0</td> <td>-7,1</td> <td>3,0</td> </tr> <tr> <td><b>Totale</b></td> <td>0</td> <td>-23,2</td> <td>9,9</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Ai fini della verifica della RT è necessario stralciare la disposizione, priva di copertura finanziaria. Vedasi nota di bollinatura.</b></p>		2020	2021	2022	<b>IRES</b>	0	-16,1	6,9	<b>IRPEF</b>	0	-7,1	3,0	<b>Totale</b>	0	-23,2	9,9
	2020	2021	2022														
<b>IRES</b>	0	-16,1	6,9														
<b>IRPEF</b>	0	-7,1	3,0														
<b>Totale</b>	0	-23,2	9,9														

71.4 t 3	Di natura ordinamentale, non comporta oneri
19.1000	l'art. 71-bis riproduce, con i necessari coordinamenti normativi, l'art 31 DL 9/20 (donazione antispreco per il rilancio della solidarietà sociale), e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
71.0.16T2	Art. 71-ter .(Agevolazione acquisto prima casa) . La disposizione si sovrappone all'articolo 24 del decreto legge 23 del 2020 (c.d. di liquidità) si veda nota di bollinatura
71.0.10 T2	Art. 71-quater. (Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19). Si prevede la disapplicazione ai redditi



	<p>imponibili relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 della disciplina in materia di società di comodo (articolo 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724) e della disciplina in materia di società in perdita sistematica (articolo 2, commi 36-decies e 36- undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138). La disposizione, con riferimento al regime delle perdite sistematiche, comporta un onere di <b>23,2 milioni di euro per l'anno 2021, privo di copertura finanziaria.</b></p> <p><b>Ai fini della verifica della RT al maxi emendamento, la disposizione va stralciata- si veda nota di bollinatura</b></p>
72.0.6 T3	<p>Modifiche all' articolo 72 a) introduce la lett. b) bis in cui si prevede l'istituzione di uffici periferici di ICE per favorire l'internazionalizzazione delle imprese.</p>
Lett. a)	<p>L'emendamento comporta oneri di personale e di funzionamento</p> <p><b>Ai fini della verifica della RT al maxi emendamento, la disposizione va stralciata- si veda nota di bollinatura</b></p>
Lett. b)	<p>La lettera b) introduce i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater all'articolo 72 del decreto-legge n. 18/2020 e prevede misure per la tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini all'estero in condizioni di emergenza nonché assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità. Per gli interventi proposti sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2020. Trattandosi di interventi relativi alla sicurezza all'estero dei cittadini italiani (1 milione di euro) e per far fronte a condizioni di necessità o indigenza degli stessi (4 milioni di euro), ai relativi oneri si provvede utilizzando il fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in quanto l'obbligo di assistere i cittadini è adempimento di obbligazioni internazionali (articolo 5 della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari) ed europee (direttiva 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi). La disposizione è formulata come un tetto di spesa quindi non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri ulteriori rispetto a quelli espressamente quantificati nella norma stessa.</p> <p>Quanto alla possibilità di erogare sussidi fino al 31 luglio 2020 invece di prestiti, si precisa che l'esborso relativo ai prestiti con promessa di restituzione è già integralmente scontato nei saldi, con impatto pari al 100% nell'indebitamento netto, in ragione del fatto che i prestiti non sono assistiti da garanzie. Pertanto, l'erogazione di sussidi in luogo di prestiti con promessa di restituzione si configura come una rinuncia a una maggiore entrata del tutto eventuale, come tale non scontata nei saldi di finanza pubblica.</p>
19.1000	<p>l'art. 72-bis riproduce, con i necessari coordinamenti normativi, l'art. 4 DL 9/2020 - <i>Sospensione dei pagamenti delle utenze</i> , e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;</p>
19.1000	<p>l'art. 72-ter riproduce, con i necessari coordinamenti normativi, l'art. 6 Dl 9/2020 (Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati)</p> <p>Agli oneri si provvede ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 126</p>



72.0.9	<p><b>Art. 72-quater.</b> (Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell'emergenza COVID-19)</p> <p>La proposta prevede l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di un tavolo di confronto con la partecipazione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle provincie Autonome, degli enti locali e delle associazioni di categoria al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 sul comparto turistico e valutare l'adozione di opportune iniziative. <b>Ai fini della verifica della RT è necessaria un'integrazione. vedasi nota di bollinatura</b></p>
73.2000 73.4	<p>Modifica i commi 2 e 4 dell'articolo 73 per svolgimento sedute organi in videoconferenza.</p> <p>Trattandosi di disposizioni ordinamentali non vi sono nuovi o maggiori oneri</p>
74.9	<p>Modifiche al comma 6 articolo 74. Trattandosi di disposizione di drafting, non comporta nuovi o maggiori oneri.</p>
19.1000	<p>L'art. 73-bis riproduce, con i necessari coordinamenti normativi, l'art. 21 del DL 9/2020 (Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
19.1000	<p>Le modifiche all'articolo 74 riproducono, con i necessari coordinamenti normativi, il contenuto dell'articolo 22 del DL 9/2020 (Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Prefetture – U.t.G.). Agli oneri si provvede ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 126.</p>
19.1000	<p>Introduce un comma 7-bis all'articolo 74, in materia di assunzioni di dirigenti in esito al concorso SNA, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
19.1000/14 0	<p>Aggiunge un comma 7-ter all'articolo 74 in materia di semplificazione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego in considerazione della sospensione dei concorsi pubblici in atto per effetto dell'emergenza epidemiologica. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
19.1000	<p>L'art. 74-bis riproduce, con i necessari coordinamenti normativi, l'art. 24 del DL 9/2020 (Disposizioni per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso). Agli oneri si provvede ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 126.</p>
74.0.1T3 74.2T2	<p><b>Commi 1, 1-bis, 2 e 3.</b> L'intervento regolatorio è connesso con lo svolgimento, da parte del personale delle Forze armate impiegato nel dispositivo di "Strade sicure", così come integrato con le 253 unità di cui all'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, anch'esso in conversione, delle incrementalì attività a sostegno delle Forze di polizia per assicurare le misure di contenimento della diffusione del COVID-19. In particolare, tenuto conto del maggior onere conseguente e che le misure di contenimento, originariamente previste per la sola Lombardia e talune provincie del Nord Italia, sono state estese successivamente a tutto il territorio nazionale, coinvolgendo, nell'assolvimento dei citati compiti, l'intero contingente di Strade sicure, in particolare anche nelle Regioni del Centro e del Sud Italia. A tale specifico riguardo, si evidenzia che l'articolo 74 del decreto-legge in conversione, a fronte dell'aumentato impegno su scala nazionale, ha riconosciuto in favore delle Forze di polizia e delle Forze armate, quest'ultime limitatamente ai medici/paramedici e agli impiegati nelle Sale operative, lo stanziamento di complessivi euro 59.938.776,00 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario (per un limite di 70 ore mensili</p>



ulteriori rispetto alle 50 mensili già riconosciute per le ordinarie funzioni d'istituto) e per gli oneri connessi.

Pertanto, al fine di assicurare l'auspicata maggiore operatività ed efficienza allo strumento complessivamente impiegato - nella difficile e straordinaria fase emergenziale in parola - dalle Forze armate in ausilio al personale alle Forze di polizia e in assoluta analogia con quanto operato a favore di queste ultime, si rende necessario:

- prorogare di ulteriori 90 giorni, a decorrere dal 17 marzo 2020, data di approvazione del decreto in conversione, l'incremento delle 253 unità di cui all'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, anch'esso in conversione, così da assicurare un dispositivo di "Strade sicure" costituito da complessive 7.303 unità di personale delle Forze armate a disposizione dei Prefetti per l'emergenza epidemiologica in atto (di cui 7.050 autorizzati dall'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
- riconoscere all'intero contingente di 7.303 unità impiegate la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso (mediamente 40 ore/mese), in analogia a quanto già riconosciuto in favore del personale delle Forze di polizia e del personale militare medico e paramedico e delle Sale operative con l'articolo 74 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Allo scopo di determinare il conseguente onere finanziario, sono stati assunti a base i seguenti elementi di calcolo:

- numerico del personale impiegato, pari a 7.303 unità;
- valore medio del compenso orario per lavoro straordinario, secondo il costo unitario di 17,66 euro lordi;
- valore temporale:
- per l'aliquota integrativa di 253 unità, complessivi 112 giorni, tenendo conto dell'iniziale impiego di 22 giorni (dal 23 febbraio 2020 al 16 marzo 2020), autorizzato con l'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell'ulteriore impiego di 90 giorni (dal 17 marzo e per 90 giorni), autorizzato con l'articolo 74 del decreto in conversione;
- per l'originario dispositivo di "Strade sicure" di 7.050 unità, 90 giorni (dal 17 marzo e per 90 giorni), autorizzato con l'articolo 74 del decreto in conversione.

In ragione di quanto sopra, l'onere aggiuntivo è come di seguito definito:

- per le **253 unità**, tutte impiegate fuori sede;
- lavoro straordinario: riconoscimento del limite di 40 ore remunerabili mensili per gli ulteriori 90 giorni d'impiego, a decorrere dal 17 marzo 2020, in aderenza a quanto disposto con il decreto in conversione, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a **536.158 euro**;
- indennità onnicomprensiva per gli ulteriori 90 giorni (già riconosciuta per i primi 22 giorni dall'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, anch'esso in conversione), pari a euro 26,00, in quanto impiegati fuori dalla sede di servizio, cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 (a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato - ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%), per un importo complessivo pari a **670.350 euro**;
- indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti per l'intero arco temporale di 112 giorni (emolumento non finanziato con l'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, anch'esso in conversione), ammontante a complessivi **43.344 euro** (calcolato su un contingente costituito da 5 dirigenti, 13 ufficiali, 25



sottufficiali e 200 militari di truppa impiegato con un'alternanza bisettimanale, e quindi per 12 giorni di media, al costo giornaliero di 3.612 euro – l'indennità viene riconosciuta quando il contingente si schiera e quando rientra);

- vitto per l'intero arco temporale di 112 giorni (emolumento non finanziato con l'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, anch'esso in conversione), ammontante a complessivi **425.040 euro**, calcolando un pasto giornaliero pari a euro 15,00 pro-capite;
- alloggiamento per l'intero arco temporale di 112 giorni (emolumento non finanziato con l'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, anch'esso in conversione), ammontante a complessivi **991.760 euro**, calcolando un pernottamento pari a euro 35,00 pro-capite;
- per le **7.050 unità**:
- lavoro straordinario: incremento da 21 a 40 delle ore remunerabili per i 90 giorni d'impiego del dispositivo di "Strade sicure" a decorrere dal 17 marzo 2020, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a **7.496.406 euro** (tale cifra tiene conto dell'adeguamento al nuovo costo unitario medio di 17,66 euro anche delle 21 ore già finanziate con l'articolo 1, comma 132 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio per l'anno 2020, ove il costo unitario medio era stato calcolato su un valore di 16,76 euro).

Pertanto, a fronte dell'impiego delle Forze armate del dispositivo "Strade sicure" (7.303 unità) a disposizione dei Prefetti, la spesa ammonta complessivamente a **10.163.058 euro**.

Alla copertura degli oneri si provvede, in conformità a quanto previsto al comma 8 dell'emendamento articolo 74, ai sensi dell'articolo 126.



LOCALITA' MISSIONE :

VARIE CITTA'

MISSIONE :

EMERGENZA COVID-19 E STRADE  
SICURE E TERRA DEI FUOCHI

ANNO 2020

## ONERI DI PERSONALE

	numero	costi unitari	costo/mese	costo 90 Giorni (90 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	253	29,44	223.450	670.350
Straordinario integrazione 0,9 € per le 21h/mese già previste con art. 1, co. 132, L. n. 160 del 27 dicembre 2019	7.050	0,90	133.245	399.735
Straordinario integrazione di 19h/mese per emergenza Covid-19	7.050	17,66	2.365.557	7.096.671
Straordinario per 40h/mese per emergenza Covid-19 proroga unità art. 22 DL n. 9/2020	253	17,66	178.719	536.158
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>2.900.971</b>	<b>8.702.914</b>

## ONERI DI FUNZIONAMENTO

	numero	costi unitari	costo/mese	Costo per 112 gg
Vitto strutture civili	253	15,00	113.850	425.040
Alloggio strutture civili	253	35,00	265.650	991.760
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>379.500</b>	<b>1.416.800</b>

## ONERI UNA TANTUM

Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				43.344
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				<b>43.344</b>

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	Costi complessivi
<b>ONERI DI PERSONALE</b>	<b>2.900.971</b>	<b>8.702.914</b>
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>379.500</b>	<b>1.416.800</b>
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>3.280.471</b>	<b>10.119.714</b>
<b>ONERI UNA TANTUM</b>		<b>43.344</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>3.280.471</b>	<b>10.163.058</b>

Ai fini dell'ulteriore corso si rinvia alle modifiche indicate nelle nota di verifica.

19.1000  
19.1000/14  
7  
19.1000/20  
00

La disposizione apporta modifiche all'articolo 75, in materia di acquisti di sistemi informativi, che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



19.1000	<p>La disposizione apporta modifiche all'articolo 78, che riproducono, con i necessari coordinamenti normativi, l'art. 33 del DL 9/2020 (misure per il settore agricolo).  Agli oneri derivanti dal comma 4-ter si provvede ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 126.</p>
<p>78.1T3  78.7T3  78.8T3</p>	<p><b>Comma 1-1-sexies</b></p> <p>Il <b>comma 1</b> introduce, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, un comma 4-<i>bis</i>, dovuto alla necessità di dettare misure urgenti a favore del comparto primario, duramente colpito dall'emergenza in atto.</p> <p>La disposizione in questione stabilisce, per il solo anno 2020, nuove modalità e condizioni, che integrano e modificano quelle di cui all'articolo 10-ter sopracitato per l'ottenimento dell'anticipazione, determinate dalle restrizioni imposte agli spostamenti delle persone in tutto il territorio nazionale, pur in un quadro emergenziale in cui l'attività agricola non è stata sospesa, in quanto classificata come indispensabile, e quindi da sostenere attraverso misure di potenziamento ad essa dedicate. In particolare, stabilisce che l'importo dell'anticipazione sia commisurato al valore del portafoglio titoli 2019 dell'agricoltore.</p> <p><b>La disposizione non impatta sui saldi di finanza pubblica per il 2020, in quanto l'anticipazione dei pagamenti in favore degli agricoltori è compensata, a partire dal 16 ottobre 2020, con i rimborsi disposti dalla Commissione europea.</b> Allo scopo di garantire l'effettività della compensazione dell'anticipazione, si rende indisponibile il trasferimento dei titoli a valere sulla campagna 2020 e successive, e comunque sino a compensazione dell'anticipazione.</p> <p>Il <b>comma 1-bis</b> dispone che gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al comma 1, commisurati all'importo degli interessi calcolati sulla base del tasso di interesse definito in osservanza della Comunicazione della Commissione (2008/C 14/02), relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, sono concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, alle condizioni e nei limiti previsti dal par. 3.1. <i>Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali</i> - punto 23 - della Comunicazione della Commissione europea "<i>Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19</i>" n. C(2020) 1863 del 19.3.2020.</p> <p>Ai sensi del <b>comma 1-ter</b>, le ulteriori modalità di esecuzione sono demandate ad uno specifico, successivo provvedimento ministeriale di attuazione.</p> <p>Il <b>comma 1-quater</b>, per il solo anno 2020, prevede che le condizioni di attuazione delle disposizioni ivi citate siano riferite all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tale ambito, allo scopo di garantire immediata liquidità ai beneficiari, si dispone che, qualora la pertinente normativa autorizzatoria consenta il pagamento di anticipazioni e saldi a valere sugli aiuti medesimi, sotto condizione risolutiva, si rinviino al momento dell'erogazione dei saldi alcuni accertamenti specificamente</p>





	<p>indicati al <b>comma 1-quinquies</b>.</p> <p>Il <b>comma 1-sexies</b> infine, stabilisce che le condizioni restrittive disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus Covid-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 159/2011, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del pagamento degli aiuti PAC e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.</p> <p>In generale, <b>l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-1-sexies non comporta ulteriori esigenze finanziarie</b>, in quanto non modifica la platea dei beneficiari, pari a circa 650.000 soggetti, e le procedure di finanziamento dell'aiuto saranno analoghe a quelle attivate nell'annualità 2019 così come previste dal DM del 3/06/2019. Il rimborso dell'anticipazione avverrà a seguito della rendicontazione delle spese FEAGA alla Commissione a partire dal 16 ottobre 2020.</p>
<p>78.1T3 78.7T3 78.8T3</p>	<p>Il <b>comma 2</b> istituisce un Fondo di 100 milioni di euro per il 2020 finalizzato alla copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l'arresto temporaneo <b>dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura</b>. La disposizione consentirà di supportare una vasta platea di imprese in difficoltà. Si consideri che l'attuale soglia del <i>de minimis</i>, pari a 20 mila euro, garantirebbe la fruizione del beneficio da parte di circa 5 mila imprese. In ogni caso, una parte del fondo sarà destinata alla tutela delle imprese della pesca, mediante la estensione delle misure di arresto temporaneo del settore.</p> <p><b>Commi 2-bis-2-quater</b> - Riproducono, con i necessari coordinamenti normativi, l'art. 33 commi 4 e 5 DL 9/2020, e <b>non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica</b>.</p> <p><b>Commi 2-quinquies</b> - Si prevede l'estensione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 anche alle imprese agricole, oltre che a quelle artigiane.</p> <p><b>Dalla disposizione non discendono oneri finanziari diretti a carico del bilancio dello Stato.</b></p> <p><b>Comma 2-sexies-2-decies</b> - Si prevedono adempimenti delle aziende sanitarie locali in materia di sorveglianza sanitaria per i lavoratori a tempo determinato e stagionali.</p> <p><b>Le attività previste sono realizzabili senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come previsto dal comma 2-decies.</b></p> <p><b>Comma 2-undecies-2-quaterdecies</b> - Estendono il meccanismo del pegno rotativo a tutti i prodotti agricoli e agroalimentari a Denominazione d'origine protetta o a Indicazione d'origine protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le</p>



	<p>bevande spiritosi.</p> <p><b>Dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</b></p> <p><b>Comma 2-quinquiesdecies</b> - La disposizione prevede a favore delle imprese del settore florovivaistico la sospensione fino al 15 luglio 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali e la sospensione fino al 30 giugno 2020 dei versamenti IVA. I versamenti sospesi devono essere restituiti in unica soluzione entro il 31 luglio 2020 ovvero mediante rateizzazione in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.</p> <p>Al riguardo non si ascrivono effetti in termini di entrate considerato che i versamenti sospesi saranno restituiti entro il corrente anno.</p>
<p>78.1T3 78.7T3 78.8T3</p>	<p><b>Comma 3 e seguenti</b></p> <p>Viene autorizzato, per l'anno 2020, l'incremento di 2 milioni di euro dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, riconosciuta al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi.</p> <p>Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 dello stanziamento della Tabella A del MIPAAF.</p> <p><b>Ai fini dell'ulteriore corso si rinvia alle modifiche al comma 3-bis indicate nelle nota di verifica.</b></p> <p>Le ulteriori disposizioni sono a carattere regolamentare e non comportano oneri per la finanza pubblica</p>
<p>78.1T3 Taricco Rif. 78.7T3 Faraone 78.8T3 Abate 19.1000</p>	<p><b>Commi 4 e seguenti</b></p> <p><b>Commi 4-bis e 4 ter</b> - Si prevede al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, che hanno subito danni diretti o indiretti, la possibilità di concedere mutui a tasso zero, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, gestito in apposita contabilità speciale. Agli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126.</p> <p><b>4 sexies</b> Sono previste sanzioni i cui introiti sono riassegnati, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il</p>



	<p>superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli. La disposizione non comporta oneri</p> <p><b>4-octies</b></p> <p>E' prevista a favore delle imprese agricole, a valere sulle risorse di cui all'articolo 56, comma 12, la rinegoziazione dei mutui e degli altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico della impresa, ivi comprese le spese istruttorie. La disposizione non comporta oneri.</p> <p><b>4 undecies</b> Si prevede che gli investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola possono fruire delle agevolazioni erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020. La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.</p> <p>Le ulteriori disposizioni aggiuntive al comma 4 non comportano oneri per la finanza pubblica.</p> <p><i>«Art. 78-bis (Salvaguardia delle risorse stanziare in capitolo di bilancio)</i></p> <p><b>Lettera c) capoverso art. 78-bis determina oneri privi di copertura</b></p> <p>All'articolo aggiuntivo 78 bis si introduce una deroga all'articolo 34-bis, comma 2 della legge di contabilità e finanza pubblica, consentendo, in conseguenza dell'emergenza sanitaria derivata dal COVID-19 per il periodo dal 2020 al 2022, che le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate o non erogate nell'esercizio finanziario di competenza possano essere conservate in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio.</p> <p><b>Tale previsione comporta un peggioramento dei saldi di finanza pubblica rispetto agli andamenti tendenziali scontati in base al vigente assetto contabile e non può essere verificata.</b></p>
<p>79.5 Relatore 79.2000 Relatore</p>	<p>La disposizione reca modifiche formali e procedurali, prive di effetti finanziari negativi.</p>
<p>19.1000</p>	<p>Si intende fare salve le prerogative del Governo in materia di poteri speciali nei settori strategici, di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 e all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, in presenza delle previsioni, dettate dall'art. 82 in esame, volte a stimolare negli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche interventi di potenziamento delle infrastrutture per assicurare la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche in grado di supportare la crescita dei consumi e la gestione dei picchi di traffico generati dallo stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19. Alla previsione, che presenta carattere ordinamentale, non si ascrivono effetti per</p>



	la finanza pubblica.
19.1000 19.1000/16 3 19.1000/16 6 19.1000/17 1 19.1000/17 4 19.1000/17 9	La disposizione reca modifiche ordinamentali all'articolo 83, in materia di giustizia civile, penale tributaria e militare che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
19.1000	La disposizione reca modifiche all'articolo 85 in materia di giustizia contabile, che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
19.1000	La disposizione reca modifiche all'art. 87, che riproducono, con i necessari coordinamenti normativi, l'articolo 19 del DL 9/2020 (Misure urgenti in materia di pubblico impiego). Agli oneri derivanti dal comma 3-bis si provvede ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 126.
83.14T2	La disposizione reca modifiche ordinamentali all'articolo 83, in materia di procedimenti giudiziari, che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
83.1000 Governo	La disposizione reca modifiche agli articoli 83 e 84, che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
85.1	La disposizione reca modifiche di drafting formale all'articolo 85, che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
86.0.1T2	<p>Le disposizioni di cui al comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto sono dirette esclusivamente a incidere sulle modalità attraverso cui gli enti locali possono procedere alla proroga dei progetti in corso. La proroga dei progetti di accoglienza è, infatti, già prevista dalle disposizioni vigenti ( cfr. art. 8 decreto del Ministro dell'interno del 18 novembre 2019, sulle modalità di finanziamento dei progetti di accoglienza e sul funzionamento del SIPROIMI) ed è finanziata nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni.</p> <p>Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, relative alla proroga del periodo di accoglienza dei migranti nei centri di accoglienza del Ministero dell'interno, si stima prudenzialmente una spesa complessiva pari a € 42.354.072,00.</p> <p>La stima si fonda, anzitutto, su di un dato presuntivo iniziale, relativo al termine finale dello stato di emergenza che viene fissato, in via speditiva, ai soli fini del presente calcolo, al 31 luglio 2020.</p> <p>In secondo luogo, si assume come parametro per la definizione della platea di beneficiari della misura di prolungata accoglienza, il dato dei cittadini stranieri che hanno terminato, nei primi mesi del 2020, la loro permanenza nei centri di prima accoglienza (di cui agli articoli 9, 11 del D.lgs n. 142/2015). Si tratta di circa 6.200 beneficiari, con un trend medio di circa 3.100 persone al mese.</p> <p>Infine, la spesa complessiva deve tenere conto del costo pro-die pro-capite che, per i suddetti centri governativi, è pari a 26,70.</p> <p>Considerando che non tutti i migranti escono nello stesso mese, il costo complessivo dell'accoglienza viene stimato in relazione al differimento dell'uscita in quattro mesi, secondo il seguente prospetto.</p>



Beneficiari	Costo pro-capite pro-die	Giorni di prolungata accoglienza	Costo complessivo
Migranti in uscita nel mese di aprile 3.100	€ 26,70	122	€ 10.097.940,00
Migranti in uscita nel mese di maggio 3.100	€ 26,70	92	€ 7.614.840,00
Migranti in uscita nel mese di giugno 3.100	€ 26,70	61	€ 5.048.970,00
Migranti in uscita nel mese di luglio 3.100	€ 26,70	31	€ 2.565.870,00
Totale			€ 25.327.620,00

Per le strutture del sistema SIPROIMI (art. 1-sexies, d.l. 416/989), sulla base dei dati disponibili relativi al 2019, si rileva che hanno terminato l'accoglienza complessivamente 15.528 beneficiari, con un trend medio mensile di 1.294 persone al mese.

La media del costo pro-die pro-capite è pari a 43,00 euro.

Considerando che non tutti i migranti escono nello stesso mese, il costo complessivo si stima in relazione al differimento dell'uscita in quattro mesi, secondo il seguente prospetto.

Beneficiari	Costo pro-capite pro-die	Giorni di prolungata accoglienza	Costo complessivo
Migranti in uscita nel mese di aprile 1.294	€ 43,00	122	€ 6.788.324,00
Migranti in uscita nel mese di maggio 1.294	€ 43,00	92	€ 5.119.064,00
Migranti in uscita nel mese di giugno 1.294	€ 43,00	61	€ 3.394.162,00
Migranti in uscita nel mese di luglio 1.294	€ 43,00	31	€ 1.724.902,00
Totale			€ 17.026.452,00

Dal dato relativo alla spesa aggiuntiva presunta per i centri di accoglienza (art. 9 e 11, D.L.vo 142/2015), pari a € 25.327.620,00 e per le strutture SIPROIMI, pari a € 17.026.452,00 si deduce un totale complessivo stimato in € 42.354.072,00.

Ai relativi oneri si provvede con le risorse di cui al capitolo 2351, pg2, "Spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Spese per interventi a carattere assistenziale, anche al di fuori dei



centri, spese per studi e progetti finalizzati all'ottimizzazione ed omogenizzazione delle spese di gestione" e 2352 "Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo ed interventi connessi, ivi compresi quelli attuati nelle materie in adesione a programmi e progetti dell'unione europea anche in regime di cofinanziamento" della Tabella 8, missione 27 Programma 2, azione 2, CDR 4, che presenta la necessaria disponibilità, come di seguito illustrato.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, relative all'affidamento di servizi di accoglienza per l'attivazione dei centri straordinari di accoglienza per richiedenti asilo e per minori stranieri non accompagnati, i relativi oneri gravano sui capitoli 2351, pg2, "Spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Spese per interventi a carattere assistenziale, anche al di fuori dei centri, spese per studi e progetti finalizzati all'ottimizzazione ed omogenizzazione delle spese di gestione", 2353, pg1, "Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati" e 7351, pg2, "Spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinate a centri di identificazione ed espulsione e di accoglienza per stranieri irregolari e per richiedenti asilo. Spese relative ad acquisto di attrezzature per centri o ad essi funzionali, per compiti di studio e di tipizzazione" della Tabella 8, missione 27 Programma 2, azione 2, CDR 4, che presentano la necessaria disponibilità, come illustrato nei seguenti schemi.

<b>Dati di Bilancio capitolo 2351 pg 2 – Competenza</b>			
Legge di Bilancio	1.165.900.00 0,00	Totale stanziamenti definitivi	1.165.900.00 0,00
Variazioni definitive	0		
Disponibilità di Competenza - per Capitolo alla data del 24 marzo	991.996.409, 57		
<b>Dati di Bilancio capitolo 2351 pg 2 – Cassa</b>			
Legge di bilancio	1.165.900.00 0,00	Totale stanziamenti definitivi	1.138.627.137,5 4
Variazioni definitive	- 27.272.862,46		
Disponibilità di cassa - per Capitolo alla data del 24 marzo	585.367.451, 68		

<b>Dati di Bilancio capitolo 2353 pg 1 - Competenza</b>			
Legge di Bilancio	164.592.179, 00	Totale stanziamenti definitivi	164.592.179, 00
Variazioni definitive	0		
Disponibilità di Competenza - per Capitolo alla data del 24 marzo	114.592.179,00		
<b>Dati di Bilancio capitolo 2353 pg 1 - Cassa</b>			



	Legge di bilancio	164.592.179,00	Totale stanziamenti definitivi	164.592.179,00
	Variazioni definitive	0		
	Disponibilità di cassa - per Capitolo alla data del 24 marzo	64.236.874,86		
<b>Dati di Bilancio capitolo 7351 pg 2 Competenza</b>				
	Legge di Bilancio	16.203.591,00	Totale stanziamenti definitivi	16.203.591,00
	Variazioni definitive	0		
	Disponibilità di Competenza - per Capitolo alla data del 24 marzo	10.364.754,06		
<b>Dati di Bilancio capitolo 7351 pg 2- Cassa</b>				
	Legge di bilancio	16.203.591,00	Totale stanziamenti definitivi	16.203.591,00
	Variazioni definitive	0		
	Disponibilità di cassa - per Capitolo alla data del 24 marzo	1.763.367,31		
<b>Dati di Bilancio capitolo 2352 pg 1 e 3 Competenza</b>				
	Legge di Bilancio	404.260.475,00	Totale stanziamenti definitivi	404.260.475,00
	Variazioni definitive	0,00		
	Disponibilità di Competenza - per Capitolo alla data del 2 aprile	260.205.012,87		
<b>Dati di Bilancio capitolo 2352 pg 1 e 3 Cassa</b>				
	Legge di bilancio definitivi	404.260.475,00	Totale stanziamenti	
	Variazioni definitive	0,00		
	Disponibilità di cassa- per Capitolo alla data del 2 aprile	246.272.496,62.		
<b>Ai fini dell'ulteriore corso si rinvia alle modifiche indicate nelle nota di verifica.</b>				
19.1000/18 3	La modifica al comma 1, lettera a), dell'articolo 87, in materia di lavoro agile, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza.			
19.1000/18 5	La disposizione introduce nell'articolo 87 il comma 3-ter, che prevede che, per l'anno scolastico 2019/2020, la valutazione degli apprendimenti, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza a seguito dell'emergenza sanitaria e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, produca gli stessi effetti delle attività di valutazione previste all'articolo 4, comma 1, del DPR 122/2009 per gli alunni nella scuola secondaria di secondo grado e all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 62/2017 per le istituzioni scolastiche del primo ciclo. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.			
19.1000	La disposizione introduce un comma 4-bis all'art. 87, in materia di cessione di ferie e riposi del personale pubblico, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.			



19.1000	La disposizione reca un art. 87-ter, che riproduce, con i necessari coordinamenti normativi, l'art. 18 DL 9/2020 (Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico), e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
87.0.1	Art. 87-bis. (Tirocinio professionale) <b>Si rinvia alla nota di verifica</b>
19.1000 19.1000/19 1	Le modifiche recate dalla disposizione all'art. 88, in materia di rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
19.1000 19.1000/19 6	La disposizione reca un art. 88-bis, che riproduce con modifiche l'art.28 del DL 9/20 (Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici) e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
89.2000	La disposizione è di natura procedurale e non determina oneri.
19.1000 19.1000/20 4 19.1000/20 5	La disposizione reca un art. 90-bis, che riproduce, con i necessari coordinamenti normativi, l'art. 30 del DL 9/20 (Carta della famiglia). Per quanto riguarda gli oneri finanziari della disposizione, si rappresenta che la stessa non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello stato in quanto l'intervento di modifica tecnica ed estensione a carico della società attuatrice, già operato in attuazione della disposizione di cui all'articolo 30, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si pone in linea di continuità con quello di cui alla presente disposizione, non richiedendo ulteriori aggravii tecnici rispetto al primo intervento.
92.11	Viene prevista la modifica della rubrica dell'articolo 92. La disposizione è di carattere ordinamentale.
92.4 T2	Vengono apportate modifiche al comma 2 dell'articolo 92 disponendo che la sospensione dal pagamento dei canoni dovuta alla riduzione dei traffici marittimi viene prevista anche per i concessionari demaniali marittimi titolari di concessione rilasciata da Autorità portuale o Autorità di sistema portuale, i quali provvedono al pagamento dei canoni sospesi entro il 30 settembre 2020 senza applicazione di interesse. La sospensione dei pagamenti dei canoni a favore dei concessionari demaniali marittimi titolari di concessione rilasciata da Autorità portuale o Autorità di sistema portuale, atteso che il pagamento dei canoni sospesi avviene, anche in forma rateale e senza applicazione di interessi, entro la data del 31 dicembre 2020, non determina effetti sul bilancio delle Autorità di Sistema Portuale.
92.3 T2 92.5 T3	La disposizione introduce i commi da 4-bis a 4-ter all'articolo 92 che prevedono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la disapplicazione delle eventuali norme contrattuali che prevedono decurtazioni di corrispettivo, sanzioni e/o penali a carico dei gestori dei servizi di TPL per le minori corse o percorrenze realizzate dal 23.2.2020 al 31.12.2020. Viene precisato che tale misura non trova applicazione per il trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi.</li> <li>• la sospensione, fino al termine delle misure di contenimento del virus, con facoltà di proroga, delle procedure in corso per gli affidamenti dei servizi di TPL e la proroga di quelli in atto al 23.2.2020 per un periodo massimo di 12 mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza, con esclusione di quelle già aggiudicate alla data del 23.2.2020.</li> </ul> Le misure sono subordinate all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'art. 108, del Trattato. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.





92.4 T2	<p>La disposizione introduce i commi 4-quinquies e 4-sexies dell'articolo 92, prevedendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la data della stipula degli atti convenzionali di concessione stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i concessionari autostradali delle infrastrutture viene prorogata dal 30 giugno 2020 al 30 settembre 2020 (comma 4 quinquies);</li> <li>• le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), n. 1), punto 1.2 e numero 2) riguardante il contrasto alle frodi in materia di accise, abbiano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 (comma 4-sexies).</li> </ul> <p>Trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale, non si ascrivono effetti finanziari.</p>
94.0.1 T2 Santillo 22.0.2T2 Salvini	<p>La disposizione prevede un art. 94-bis, recante disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019.</p> <p>Al comma 1 viene prevista, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona nel mese di novembre 2019.</p> <p>Il comma 3 prevede la nomina del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto – legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società FunivieSpa.</p> <p>Il comma 4 prevede i compiti affidati allo stesso Commissario da attuarsi con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La nomina del Commissario non determina oneri aggiuntivi in quanto il comma 5 esclude espressamente la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità comunque denominate o rimborsi spese.</p> <p>Il comma 6 prevede che il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate.</p> <p>Per i compiti affidati al Commissario è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2020, per i quali si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145/2018, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali.</p> <p>Ciò stante, la disposizione non reca ulteriori oneri oltre la legislazione vigente.</p> <p><b>Ai fini dell'ulteriore corso si rinvia alle modifiche indicate nelle nota di verifica.</b></p>
99.3 Relatore	Disposizione di drafting, senza oneri.
100.1T2 Laniece	<p>La disposizione estende il novero dei soggetti tra i quali andranno ripartite le risorse del "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca", istituito dall'articolo 100. Tenuto conto che la dotazione del Fondo rimane invariata, non si determinano oneri per la finanza pubblica.</p>
100.2000	La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta oneri.



Relatore	
101.3T2 Verducci	<p>La disposizione di cui al comma 6-bis non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto agli adempimenti finalizzati a garantire l'accessibilità da remoto alle risorse bibliografiche o a basi di dati attualmente esistenti, gli Atenei e gli enti di ricerca provvedono nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.</p> <p>Con riferimento al comma 6-ter, si evidenzia che la disposizione, avente natura essenzialmente ordinamentale, non determina effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto le procedure di valutazione, finalizzate all'inquadramento del ruolo di Professore di II fascia, avvengono nell'ambito delle risorse assunzionali già disponibili a legislazione vigente.</p>
103.21T3 Dessi	<b>103.21 T3</b> – può determinare maggiori oneri, in assenza di relazione tecnica adeguata si chiede lo stralcio (vedi nota)
103.2000 Relatore	Prevede che il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova applicazione anche in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. Ordinamentale, senza oneri.
103.7T2 Bernini  103.8T2 D'Arienzo	<p>Il nuovo comma 2 prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del DPR 380/2001, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservino la loro validità per i successivi 180 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Tale disposizione viene estesa alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine viene previsto si applichi anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati sino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.</p> <p><b>Si tratta di disposizioni ordinamentali che non comportano oneri.</b></p>
103.4T2 Errani	<p>La norma dispone la proroga di validità dei permessi di soggiorno al 31 agosto 2020, nel quadro delle misure da assumere per fronteggiare l'emergenza legata alla diffusione dell'epidemia da COVID – 19. Sono altresì prorogati i termini relativi ai procedimenti di conversione dei permessi di soggiorno, alle autorizzazioni al soggiorno, alla validità dei nulla-osta per specifiche motivazioni di ingresso sul territorio nazionale.</p> <p>La disposizione ha contenuto ordinamentale, legato alla validità dei titoli di soggiorno, e non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.</p>
103.0.2T2 Abate	Proroga la scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci e dispone una deroga all'articolo 328 del codice della navigazione in relazione ai contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari. La disposizione ha natura ordinamentale, e non comporta oneri.
103.0.6T3 Rossomand	L'emendamento introduce l'articolo 103 ter prevedendo, per il periodo dell'emergenza sanitaria, talune disposizioni in relazione alle attività dei notai, stabilendo che, ferme le



o	<p>ipotesi di indifferibilità o di urgenza, la stessa deve essere svolta esclusivamente presso lo studio del professionista. Gli atti sono stipulati, quando non unilaterali, mediante scambio a distanza di proposta e accettazione.</p> <p><b>In assenza di relazione tecnica adeguata se ne richiede lo stralcio</b></p>
19.1000 Governo	<p>Modifiche all'articolo 104 in materia di proroga di validità di documenti di riconoscimento. Trattasi di disposizione ordinamentale, quindi priva di effetti finanziari.</p>
105.2 Donno	<p>Introduce all'articolo 105 i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater riguardanti i proprietari di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena. Si tratta di norme ordinamentali, prive di effetti finanziari.</p>
106.1 Relatore	<p>Comma 6 drafting. Privo di effetti finanziari.</p>
35.8 Pichetto Fratin	<p>Comma 8-bis. Si tratta di disposizione ordinamentale, priva di effetti finanziari.</p>
109.3T2 Astorre	<p>Modifiche articolo 107. Disposizioni procedurali, senza oneri.</p>
19.1000 Governo	<p>Modifiche al comma 10 dell'articolo 107 in materia di scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali. La disposizione ha natura ordinamentale e quindi è priva di effetti finanziari.</p>
109.3T2 Astorre	<p>Articolo 107 bis - Scaglionamento avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali- RT la norma presenta natura ordinamentale, diretta solo a sterilizzare gli effetti determinati dall'emergenza coronavirus nel calcolo del FCDE stanziato e accantonato nei prossimi bilanci e rendiconti, e non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.</p>
108.2 Relatore	<p>Modifiche all'articolo 108, comma 1. Drafting, senza oneri.</p>
108.1T2 Dell'Olio	<p>Modifiche all'articolo 108, comma 1 e introduzione comma 1-bis. Sono volte a modificare la disciplina dettata a tutela degli operatori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, evitando i contatti interpersonali ravvicinati, legati allo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, nonché delle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari e le notificazioni. <b>Non comporta oneri.</b></p>
109.4 Steger	<p>Comma 1-bis all'articolo 109</p> <p>La norma presenta natura ordinamentale, limitandosi ad anticipare nel corso del 2020, l'utilizzo della quota libera del risultato di amministrazione 2019 delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.</p>
109.3T2 Astorre	<p>Comma 1-ter all'articolo 109</p> <p>La norma presenta natura ordinamentale, limitandosi a modificare la finalità di quote vincolate del risultato di amministrazione 2019 degli enti soggetti al titolo primo del d.lgs. 118/2011, senza determinare effetti sui saldi di finanza pubblica.</p>



109.3T2 Astorre	Modifiche all'articolo 109, introducendo un periodo aggiuntivo al comma 2. La norma presenta natura ordinamentale, limitandosi ad anticipare, nel corso del 2020, l'utilizzo della quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 degli enti locali, e non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.
111.1 Relatore	Rubrica articolo 11. Drafting, non comporta oneri.
113.0.1T2 Gallone	«Art. 113-bis. (Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale)  L'articolo detta disposizioni in materia di deposito temporaneo di rifiuti, prevedendo la possibilità di incrementarne la quantità e fissando il limite temporale di deposito a 18 mesi. Si tratta di una disposizione avente natura ordinamentale e pertanto non determina effetti negativi per la finanza pubblica
115.1 Relatore	Modifica articolo 115, comma 1. Ordinamentale, non comporta oneri.
19.1000 Governò	Art. 117. (Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). Disposizione ordinamentale, e quindi priva di effetti finanziari.
19.1000 Governò	Art. 118. (Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali). Disposizione ordinamentale, e quindi priva di effetti finanziari.
120.2000 Relatore	Introduce comma 5-bis. Flessibilità utilizzo risorse piattaforme didattiche a distanza. Non si rilevano effetti finanziari negativi.
120.2001 Relatore	Autorizza la spesa di 2 milioni di euro favore delle istituzioni scolastiche paritarie. Alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 126.
101.3T2 Verducci Rif.	
121.2000 Relatore	<b>In assenza di relazione tecnica la disposizione non può essere verificata.</b>  Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti brevi e saltuari, l'art. 121 assegna ugualmente al M.I. nel periodo di emergenza Covid 19 le risorse finanziarie per tali contratti e le istituzioni scolastiche stipulano i contratti a tempo determinato con personale docente ed ATA provvisto di una propria dotazione strumentale per svolgere tale attività. L'emendamento in questione intende sostituire sostituisce le parole "provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa" con le parole "per lo svolgimento dell'attività lavorativa anche a distanza".
19.1000	Art. 121-bis (Presa di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall'emergenza).



Governo	Riproduce l'articolo 20 del dl 9/2020.
19.1000 Governo	Art. 121-ter (Conservazione validità anno scolastico 2019-2020) Riproduce l'articolo 32 del DL 9/2020.
123.3T2 Mirabelli	Ordinamentale, senza oneri
123.9 Relatore	Chiarisce la disposizione, non comporta oneri
123.3T2 Mirabelli	Ordinamentale, senza oneri
124.1 Mirabelli	Sostituisce l'articolo prevedendo che al condannato ammesso al regime di semilibertà sono concesse licenze con durata fino al 30 giugno 2020, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.  Ordinamentale, senza oneri
125.2T2 Lannutti  125.3T2 Schifani	Introduce, al comma 1, una proroga ulteriore alla più lunga applicazione del periodo di comporto assicurativo (15 giorni ordinari, a cui si aggiungono altri 15 giorni di continuità della copertura rc auto), originariamente prevista dal decreto-legge in conversione.  In particolare, il periodo di comporto è applicato anche con riferimento ai contratti scaduti e non ancora rinnovati, o che scadranno, nel periodo complessivamente compreso tra il 21 febbraio u.s. ed il prossimo 31 luglio.  Tenuto conto della temporaneità del vantaggio assicurativo, circoscritto al periodo di emergenza, come già rappresentato in occasione dell'approvazione dell'originario decreto – non si ravvisano problemi di liquidità nella gestione assicurativa, laddove la proroga attiene a specifici circoscritti lassi temporali.  La disposizione non determina effetti negativi per la finanza pubblica.  Il comma 2 introduce la possibilità di ottenere la sospensione della copertura assicurativa, fino al 31 luglio, su richiesta dell'assicurato. La facoltà introdotta per legge, poiché già oggi ampiamente prevista nei contratti assicurativi secondo la volontà delle compagnie, non dovrebbe comportare problemi di liquidità nella gestione di portafoglio e, nel contempo, non dovrebbe incidere sulla sinistrosità dei veicoli atteso che è indicato l'obbligo di non porre il veicolo in circolazione.  La disposizione non determina effetti negativi per la finanza pubblica.
19.1000 Governo	L'articolo 125-bis (Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) riproduce l'articolo 11 del DL 9/2020.  Si rinvia a quanto indicato nella nota di verifica.
125.0.8T2 Bressa	L'articolo 25-ter prevede la proroga di un anno di modalità e procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico da parte delle Regioni. Ha natura ordinamentale e non comporta oneri.



125.0.16 Durnwalder	La disposizione di cui all'articolo 25-quater è volta a far salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Ha natura ordinamentale e non comporta oneri.
19.1000 Governò	Introduce il comma 6-bis all'articolo 126, relativo alla copertura finanziaria che riproduce, coordinandolo con le modifiche apportate, l'articolo 36 del DI 9/2020
1.5 Relatore	Modifica di drafting relativa ai riferimenti della tabella allegata al decreto legge, non comporta oneri.

*Alle condizioni indicate nella  
nota 47767 del 9/4/2020*


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

09 APR. 2020

Il Segretario Generale dello Stato




D.L. recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - 2  
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Emendamento	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
							2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
38 bis			19.0.5 testo 2	Finanziamento delle case rifugio	5	c	3,0				3,0					
22 bis			22.0.5 testo 4	Attivazione presso la PCM di un Fondo in favore dei familiari di medico personale infermieristico e operatori socio-sanitari deceduti per aver contratto il contagio da COVID-19	5	c	10,0				10,0					
49 bis	1		19.1000	Incremento del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese	5	k	50,0				0,0					
54 bis	1		19.1000	Incremento Fondo rotativo destinato ad interventi per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane (art. 2, c. 1, DL n. 251/1981)	5	k	350,0				350,0					
54 quater			54.0.2 T3	Sospensione, per il 2020, delle rate dei mutui, concessi in favore delle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108	5	ext	-6,4									
72 bis	1		72.0.6 testo 3	Integrazione delle misure per la tutela degli interessi e della sicurezza dei cittadini italiani all'estero in condizioni di emergenza	5	c	1,0				1,0					
72 bis	1		72.0.6 testo 3	Integrazione delle misure di assistenza ai cittadini italiani all'estero che versano in condizioni di indigenza e necessità - erogazione dei sussidi fino al 31 luglio 2020	5	c	4,0				4,0					
72 bis	3		72.0.6 testo 3	Riduzione Tab. A - Ministero degli affari esteri e delle cooperazione internazionale	5	c	-5,0				-5,0					
72 ter	1-2		19.1000	Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati	5	ext	-0,8				-0,8					
74	01		19.1000	Lavoro straordinario per le Forze armate e per le forze di polizia legato ai maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19	5	c	4,1				4,1					
74	01		19.1000	Lavoro straordinario per le Forze armate e per le forze di polizia legato ai maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 - effetti riflessi	5	c	2,0				2,0					
74	3		19.1000	Vigili del Fuoco - Perenziamento del dispositivo di soccorso destinato a fronteggiare l'emergenza COVID-19 - spesa di personale	5	c	0,4				0,4					
74	3		19.1000	Vigili del Fuoco - Perenziamento del dispositivo di soccorso destinato a fronteggiare l'emergenza COVID-19 - spesa di personale - effetti riflessi	5	c	0,2				0,2					
74	4		19.1000	Impiego operativo del personale appartenente all'amministrazione civile attualmente in servizio - oneri di personale	5	c	0,1				0,1					
74	4		19.1000	Incremento operatività del personale appartenente all'amministrazione civile attualmente in servizio - oneri di personale - effetti riflessi	5	c	0,1				0,1					
74 bis	1		19.1000	Incremento dotazione organica di un posto di prima fascia e uno di seconda fascia nei ruoli tecnico e amministrativo della Protezione civile	5	c	0,3				0,3					
74 bis	1		19.1000	Incremento dotazione organica di un posto di prima fascia e uno di seconda fascia nei ruoli tecnico e amministrativo della Protezione civile - effetti riflessi	5	c	0,4				0,4					
74 bis	2		74.0.1 T3 e 74.2 T2	Incremento di 253 unità di personale delle Forze Armate	5	c	10,2				10,2					
74 bis	2		74.0.1 T3 e 74.2 T2	Incremento di 253 unità di personale delle Forze Armate - effetti riflessi	5	c	4,9				4,9					
75	3 bis		78.1 testo 3	Riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare	5	c	2,0				2,0					
78	3 bis		78.1 testo 3	Riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare - effetti riflessi	5	c	1,0				1,0					
78	3 bis		78.1 testo 3	Riduzione tabella A MIPAAF	5	c	-2,0				-2,0					
78	4 ter		19.1000	Fondo rotativo per concessione mutui a tasso zero, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari per le imprese agricole e agroalimentari che abbiano subito danni diretti o indiretti dalla diffusione del contagio del virus COVID-19	5	k	10,0				10,0					
87	3 bis		19.1000	Equiparazione al ricovero ospedaliero della malattia in quarantena dovuta al Covid_19	5	c	0,8				0,8					
87	3 bis		19.1000	Equiparazione al ricovero ospedaliero della malattia in quarantena dovuta al Covid_19 - effetti riflessi	5	c	0,4				0,4					
94 bis	1		94.0.1 testo 2	Erogazione da parte della Regione Liguria di un'indennità pari al trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in conseguenza degli eventi atmosferici di novembre 2019	5	c	0,9				0,9					
94 bis	2		94.0.1 testo 2	Riduzione fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 5, comma 2 del DL 154/2008	5	k	-0,9				-0,9					
94 bis	4		94.0.1 testo 2	Interventi per il ripristino della funzionalità dell'impianto fumiario di Savona in concessione alla Società Fumivie Spa	5	k	4,0				4,0					
94 bis	7		94.0.1 testo 2	Riduzione risorse assegnate al MIT con riparto Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 95 legge n.145/2018	5	k	-4,0				-4,0					
120	6 bis	a)	120.2001	Plattforme per la didattica a distanza per le istituzioni scolastiche paritarie	5	k	2,0				2,0					
120	6 bis	a)	19.1000	Riduzione Tabella B MISE	5	k	-10,0				-10,0					
120	6 bis	a)	19.1000	Riduzione Tabella B MEF	5	k	-20,0				-20,0					

D.L. recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19 - 2  
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Emendamento	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
							2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
126	6-bis	b)	19.1000	Riduzione autorizzazione dei spese di cui all'articolo2, comma 180 della legge n.244/2007- Programma EFA (European fighter aircraft)	s	k	-20,0			-20,0			-20,0		
126	6-bis	e)	19.1000	Riduzione del fondo esigenze indifferibili connesso ad interventi non eventi effetti sull'indebitamento netto della PA (art. 3, c. 3, D.L. n. 31/2020)	s	k	-360,0			-360,0					
126	6-bis	d)	19.1000	Riduzione Fondo assunzione di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo1, comma 365 della legge n. 232/2016	s	c	-5,1	-0,4	-0,4	-5,1	-0,4	-0,4	-5,1	-0,4	-0,4
126	6-bis	d)	19.1000	Riduzione Fondo assunzione di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo1, comma 365 della legge n. 232/2016-Effetti ritratti	e	t/c	-2,5			-2,5			-2,5		
126	6-bis	e)	19.1000	Riduzione Fondo per l'attuazione dei contributi pluriennali	s	k	-0,4			-0,4			-0,4		
				TOTALE ENTRATE		e	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,4	0,4	6,2	0,4	0,4
				TOTALE SPESE		s	25,1	0,0	0,0	-24,5	0,4	0,4	25,5	0,4	0,4
				TOTALE GENERALE ARTICOLATO			-25,1	0,0	0,0	23,6	0,0	0,0	-19,2	0,0	0,0
				UTILIZZO MARGINE			25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	0,0	0,0
				TOTALE GENERALE			0,0	0,0	0,0	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ulteriori oneri nuova RT articolo 24 (b)															
Articolo	Comma	Lettera	Emendamento	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
							2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
24				Incremento fino ad ulteriori dodici giornate del numero dei giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa per le mensilita di marzo e aprile 2020- Prestazione	s	c	10,5			10,5			10,5		
24				Incremento fino ad ulteriori dodici giornate del numero dei giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa per le mensilita di marzo e aprile 2020- Contribuzione figurativa	s	c	3,4			3,4			3,4		
				TOTALE GENERALE			13,9	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0
				Riepilogo saldi	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				Riduzione al Parlamento -Margini			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
				Saldo allegato 3 DL 18/2020			25.000,0			25.000,0			20.000,0		
				Saldo allegato 3.Mari			-24.786,1	5,3	9,2	-18.519,7	128,7	74,0	-19.958,6	1,5	1,9
				Saldo effetti nuova RT articolo 24			-13,9	0,0	0,0	23,6	0,0	0,0	-19,2	0,0	0,0
				Margine			175,0	5,3	9,2	6.399,4	128,7	74,0	11,7	1,5	1,9

